



Ambasciata d'Italia
Ashgabat

ALLEGATO C

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA

TRA

L'Ambasciata d'Italia ad Ashgabat, con sede in Ashgabat, Azadi Street 139/A, C.A.P. 74400, in persona del coordinatore del settore amministrativo-contabile, amb. Luigi Ferrari (di seguito anche "Ambasciata" o "Sponsee")

E

(*denominazione sociale*), con sede in
(*indirizzo*), CF/BIC (i) (*identificativo fiscale*) in persona
del legale rappresentante (n) (*nome e cognome*) (di seguito anche
"Sponsor")

definiti singolarmente come la "Parte" o, congiuntamente, come le "Parti"

PREMESSO CHE

- a) con decisione di contrarre n. 30 del 10 marzo 2025, l'Ambasciata ha disposto l'avvio di una procedura per l'individuazione di *sponsor* interessati a contribuire ad iniziative di promozione del "Sistema Italia" in Turkmenistan con erogazioni in denaro o attraverso la fornitura di beni o servizi;
- b) in esecuzione della predetta decisione, con Avviso pubblico ("Avviso"), l'Ambasciata ha avviato la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di potenziali *sponsor*;
- c) in risposta all'Avviso, / lo *Sponsor* si è dichiarato disponibile a contribuire all'organizzazione dell'Evento con un'erogazione in denaro di importo pari a _____ (*importo e valuta*), qualificandosi come _____ (*categoria di sponsor*);
- (d) l'Ambasciata, valutata positivamente la manifestazione di interesse dello Sponsor, ha proposto a quest'ultimo di stipulare il presente contratto di sponsorizzazione al fine di disciplinare i reciproci rapporti;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

2.1 Il contratto ha per oggetto la collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione economica, tra l'Ambasciata e lo *Sponsor* a sostegno delle iniziative di promozione del "Sistema Italia" in Turkmenistan ("Evento").



2.2 La collaborazione tra l'Ambasciata e lo *Sponsor* ha natura non esclusiva. L'Ambasciata si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per l'organizzazione dell'Evento, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implichino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo *Sponsor*.

Art. 3 - Durata del contratto

3.1 Il contratto è riferito allo svolgimento dell'Evento ed esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione. Il contratto avrà termine il 1° giugno 2026 e comunque fino all'estinzione delle obbligazioni ivi contenute, restando esclusa ogni ipotesi di tacito rinnovo.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor

4.1 Lo *Sponsor* si impegna a versare all'Ambasciata, a titolo di sponsorizzazione, la somma di USD [...]. Le commissioni bancarie si intendono a carico esclusivo dello *Sponsor*.

4.2 Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo *Sponsor* entro **30 giorni dal ricevimento di una apposita nota di debito**, mediante bonifico bancario sul conto dell'Ambasciata presso la Banca Nazionale del Lavoro, Roma:

IBAN

BIC/SWIFT

4.3 Qualora non abbia già provveduto in tal senso, lo *Sponsor* è tenuto ad individuare il logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell'Ambasciata l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

4.4 Lo *Sponsor* è altresì tenuto a sottoporre preventivamente all'esame dell'Ambasciata il materiale promozionale che sarà esposto o comunque messo a disposizione in occasione dell'Evento, ove previsto. I costi di spedizione, trasporto e/o allestimento di tale materiale sono interamente a carico dello *Sponsor*. Lo *Sponsor* solleva l'Ambasciata da ogni responsabilità relativamente a: (a) furto del materiale esposto da parte di terzi; (b) danni arrecati da terzi al materiale esposto; (b) infortuni o danni causati a terzi dal materiale promozionale esposto.

Art. 5 - Obblighi dell'Ambasciata

5.1 L'Ambasciata riconosce allo *Sponsor* la possibilità di invitare fino a quindici ospiti selezionati alla Festa nazionale e si impegna ad assicurargli il ritorno di immagine e visibilità corrispondente, secondo quanto previsto dall'Avviso di cui alle premesse

5.2 Resta inteso che gli obblighi dell'Ambasciata sono sospensivamente condizionati all'effettivo versamento del contributo ai sensi del precedente art.

Art. 6 - Utilizzo e destinazione dei contributi in denaro

6.1 I contributi in denaro ricevuti dallo *Sponsor* verranno acquisiti a bilancio e utilizzati dall'Ambasciata per finanziare l'organizzazione dell'Evento. Entro il primo trimestre del 2026, l'Ambasciata fornirà allo *Sponsor* una relazione scritta sull'utilizzo dei contributi di sponsorizzazione ricevuti.

6.2 Ove la spesa complessiva per l'organizzazione dell'Evento dovesse risultare inferiore alle sponsorizzazioni ricevute, l'Ambasciata potrà utilizzare la somma in eccesso per eventuali altre iniziative connesse alla promozione dell'Italia. Lo *Sponsor* prende atto e accetta che, in tali casi, l'Ambasciata potrebbe non assicurargli una visibilità ulteriore rispetto a quella riconosciuta in occasione dell'Evento.

Art. 7 - Divieto di cessione del contratto

7.1 Lo *Sponsor* non potrà, ad alcun titolo, trasferire a terzi, né per l'intero né parzialmente, il presente contratto o cedere a terzi i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti, senza la previa ed espressa autorizzazione per iscritto dell'Ambasciata.



Art. 8 - Risoluzione e recesso

8.1 Il contratto potrà essere risolto dall'Ambasciata, previa intimazione scritta ad adempiere:

- a) in caso di mancato pagamento da parte dello *Sponsor*, entro i termini concordati, dell'importo di cui al precedente art. 4;
- b) in caso di gravi e ripetute inadempienze dello *Sponsor* alle altre previsioni contrattuali.

8.2 Il contratto si intende risolto di diritto in caso di:

- a) accertamento della mancanza o perdita in capo allo *Sponsor* di uno dei requisiti di cui all'Allegato B dell'Avviso;
- b) accertamento di un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica dell'Ambasciata e l'attività imprenditoriale dello *Sponsor*;
- c) atti e/o fatti dello *Sponsor* ritenuti lesivi dell'immagine dell'Ambasciata;
- d) violazione del divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 7.

8.3 L'Ambasciata si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcuna condizione o limitazione di sorta:

- a) per ragioni di politica estera;
- b) quando, a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ordine pubblico o altri eventi non prevedibili, si renda necessario annullare l'Evento e non sia possibile rinviarlo ad altra data.

8.4 Nei casi cui agli artt. 8.2 e 8.3, lo *Sponsor* avrà diritto alla restituzione del contributo in denaro già erogato, ma non speso dall'Ambasciata per l'organizzazione dell'Evento poi annullato.

Art. 9 - Disposizioni generali

9.1 Le Parti stabiliscono di comune accordo che ogni modifica ai contenuti del presente contratto dovrà avvenire a mezzo di atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

9.2 Qualora una o più clausole del presente contratto dovessero risultare invalide, nulle e/o inefficaci in tutto o in parte, il contratto resterà valido e le clausole inficiate dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che rivestano carattere di essenzialità.

Art. 10 - Legge applicabile e foro competente

10.1 Il presente contratto è regolato e deve essere interpretato secondo la legge italiana, compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.

10.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla formazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, la competenza giurisdizionale è attribuita alle Corti del Turkmenistan.

Ashgabat, _____ (data)

PER L'AMBASCIATA

PER LO SPONSOR

Luigi FERRARI

Nome COGNOME

*Coordinatore del settore
amministrativo-contabile*

(ruolo)